

TAR Campania-Napoli, Sezione I - Sentenza 29/05/2002 n. 3177
legge 109/94 Articoli 30, 31bis - Codici 30.2, 31/bis.1

La cauzione, essendo diretta a garantire l'amministrazione appaltante circa la serietà dell'offerta, operando in modo simile ad una caparra confirmatoria, nel caso di appalto di servizio pluriennale deve calcolarsi facendo riferimento al valore reale complessivo dell'appalto e non già all'importo annuale del servizio a base d'asta. Anche se esulano dalla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di appalti pubblici, pur dopo la legge 205/2000, le controversie relative alla esecuzione del contratto, deve riconoscersi la giurisdizione esclusiva dello stesso G.A. in materia di validità del contratto di appalto per effetto e in conseguenza dell'intervenuto annullamento dell'aggiudicazione. L'invalidità di cui è affetto il contratto stipulato dalla p.a. con chi è illegittimamente aggiudicatario assume la connotazione della nullità ex articolo 2058 c.c per contrasto con le norme di disciplina del procedimento di evidenza pubblica e non della sola annullabilità su azione giurisdizionale della parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (e cioè della p.a. appaltante). Ne consegue che l'annullamento dell'aggiudicazione implica la declaratoria di nullità, per contrasto con le norme imperative violate, del contratto nelle more stipulato con l'illegittimo aggiudicatario. La stazione appaltante, ove nella sentenza di annullamento dell'aggiudicazione sia contenuto l'accertamento della spettanza dell'aggiudicazione in favore della impresa ricorrente, è sostanzialmente vincolata, nel successivo riesercizio della funzione, ad affidare l'appalto alla ricorrente stessa, salvo il caso in cui - a causa dello stato in cui si trova in fatto lo svolgimento del rapporto di appalto - si profili l'impossibilità o la eccessiva onerosità per l'interesse pubblico di assicurare la reintegrazione in forma specifica del diritto-interesse della ricorrente vincitrice a conseguire l'appalto medesimo; in tale ipotesi, il modo di esercizio, da parte della stazione appaltante, di tale facoltà di discrezionale valutazione, è comunque astretto a stringenti canoni di legittimità e alla effettiva rispondenza a preminenti necessità dell'interesse pubblico, ed è pienamente sindacabile anche nel merito nella sede dell'ottemperanza dal giudice amministrativo adito per l'esecuzione del giudicato.